

DECRETO 2 dicembre 2002, n. 276

Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

Vigente al: 13-5-2018

Titolo I

CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI,
DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Disposizioni di carattere generale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visti i decreti legislativi 3 maggio 2001, n. 201, e 28 dicembre 2001, n. 477, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 3, commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l'articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi dei quali il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le eventuali forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, nonche' le modalita' di determinazione dei posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite del venti per cento;

Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, le modalita' di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, nonche' le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi

massimi da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad individuare le modalita' di espletamento dei concorsi, per titoli ed esame, per l'accesso al ruolo direttivo speciale nella fase transitoria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, ad individuare le modalita' di espletamento del concorso per titoli ed esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

Considerato che per rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici si ravvisa l'opportunità di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata degli accertamenti attitudinali ed, in particolare, alla nomina di due membri esterni, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'attitudine ai servizi di polizia è opportuno venga effettuato da appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato specificamente selezionati, la cui competenza professionale, compiutamente consolidata dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria esperienza nello specifico settore;

Ritenuto di non poter altresì condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessità che la commissione d'esame, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, provveda comunque alla correzione del secondo elaborato, in considerazione delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa che non rendono opportuna tale ulteriore fase concorsuale, posto che il voto di insufficiente attribuito al primo elaborato non può essere modificato in relazione alla valutazione del secondo per quanto positiva essa possa essere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione dei posti disponibili per i concorsi

1. Il numero dei posti da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Ai sensi degli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite del venti per cento dei posti complessivamente determinati per ciascun ruolo, il numero dei posti da riservare ai corrispondenti concorsi interni.

Art. 2.

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

- a) limite di eta' stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- b) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative;

- c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia.

3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

- a) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative;

- b) abilitazione all'esercizio professionale ove prevista dal decreto di cui alla lettera a);

- c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.

4. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo professionale;

- c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai

sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

7. Costituisce, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

8. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

9. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti su base nazionale, con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
- c) i requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) i documenti prescritti;
- e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
- f) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario delle prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- g) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
- h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- i) titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;

1) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, con la ripartizione tra i profili professionali;
- b) le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.

3. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.

Art. 4.

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi, compilate su modelli cartacei o telematici predisposti a cura dell'Amministrazione, devono

essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, alla questura della provincia ove il candidato risiede o agli altri enti indicati nel bando di concorso, secondo le modalita' stabilite nel bando stesso.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, per le domande trasmesse a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per quelle trasmesse con le altre modalita' stabilite nel bando, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.

3. I candidati devono dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- e) l'immunita' da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;
- f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
- g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale;
- i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
- l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:

- a) il settore ed il profilo per il quale concorrono. La partecipazione al concorso e' limitata al settore ed al profilo indicato;
- b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesto;
- c) i titoli valutabili.

5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:

- a) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- b) l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo;
- c) i titoli valutabili.

6. Le domande devono inoltre contenere l'indicazione del recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di comunicare le eventuali, successive variazioni.

7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 5, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando il titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove.

8. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del

recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni speciali di legge. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel bando di concorso.

Art. 6.

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a cinquemila, viene effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie come di seguito stabilito:

a) per l'accesso al ruolo dei commissari: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo;

b) per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 allegata al presente regolamento;

c) per l'accesso al ruolo dei direttivi medici: patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica, elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.

2. La prova, il cui superamento costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso, può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi.

3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

Art. 7.

Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1. Nell'archivio informatico, previsto dal successivo articolo, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1000 per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 6, comma 1, punti a) e c). Per le materie d'esame indicate all'articolo 6, comma 1, punto b), viene inserito un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascun settore specificato nella tabella 1 allegata al presente regolamento e per il settore polizia scientifica in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascuno dei profili professionali ivi specificati.

2. La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Istituto Superiore di Polizia, avvalendosi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una e' esatta. Le risposte sono numerate da uno a cinque. La posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola delle cinque risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficolta'. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.

4. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3 in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'art. 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda.

Art. 8.

Archivio informatico dei quesiti

1. Lo svolgimento della preselezione e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo precedente. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, e' garantita la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.

2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto ministeriale una commissione presieduta dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza e composta dal direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, dai responsabili del Servizio del controllo interno e dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Oltre ai compiti indicati al comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con l'Istituto superiore di polizia, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.

Art. 9.

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preliminare, nonché le sedi in cui essa avrà luogo, sono indicati nella Gazzetta Ufficiale così come specificato nel bando di concorso.

2. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali dove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillati, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla commissione.

4. Per le prove preselettive per l'accesso al ruolo dei commissari ed al ruolo dei direttivi medici, a ciascun candidato sono assegnati n. 40 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 6 rispettivamente al punto a) ed al punto c), con tempo massimo complessivo per la risposta di 210 minuti. Per la prova preselettiva per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici a ciascun candidato sono assegnati n. 200 quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1, con tempo massimo complessivo per la risposta di 210 minuti. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50%, e quelle difficili il 20%. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 11.

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono sottoposti, prima delle prove scritte, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo per il quale si concorre. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della data fissata dal bando di concorso.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale

della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

4. I candidati che superano la visita psico-fisica sono sottoposti a prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

6. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.

7. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi precedenti possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

9. Il giudizio di non idoneità, espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso da disporsi con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I candidati idonei sono ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 12.

Presentazione dei documenti

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

2. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

Art. 13.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari la votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei

voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale.

2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici la votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

3. Con proprio decreto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.

4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, con le medesime modalita' di cui al comma 3 sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.

Capo II

Concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari

Art. 14.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:

a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 15.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei commissari consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove

scritte, verte sulle seguenti:

- a) diritto civile;
- b) diritto del lavoro;
- c) diritto della navigazione;
- d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) nozioni di medicina legale;
- f) nozioni di diritto internazionale;
- g) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
- h) informatica.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

4. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

7. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Capo III

Concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici

Art. 16.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:

- a) due dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
- b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia gia' componente ai sensi del comma 1, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 17.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della

Polizia di Stato consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.

2. La prova orale, oltre a vertere sulle materie indicate nella tabella 1, prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

4. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa.

7. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 18.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:

1) diploma di laurea relativo a materie attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;

2) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;

3) diplomi di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.

B) titoli professionali, fino a punti 15:

1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi;

2) lo svolgimento a carattere volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.

C) titoli vari, fino a punti 6: sono presi in considerazione quelli attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre e che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di

merito pur non rientrando nelle altre categorie.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.

Capo IV

Concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici

Art. 19.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:

- a) due appartenenti al ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato;
- b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 20.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

- a) patologia speciale medica;
- b) patologia speciale chirurgica.

2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

- a) semeiotica e clinica medica;
- b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
- c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
- d) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
- e) elementi di igiene;
- f) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

g) informatica.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del vocabolario) di un testo ed in una conversazione.

4. La prova orale in informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione media non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili.

7. La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 21

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) laurea in medicina e chirurgia:

da 91 a 110 punti 0,25 per ogni punto;

((110 con lode punti 6,00));

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito:

((da 80/110 a 95/110..... punti 0,90;))

((da 95,01/110 a 110/110..... punti 3;))

c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), sino ad un massimo di punti 1,50;

d) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;

e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi, sino ad un massimo di punti 4,50;

f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;

g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90;

h) pubblicazioni, fino a punti 7.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:

a) i servizi della stessa natura ai fini del punteggio si sommano tra loro, purché non siano contemporanei;

b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto,

escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;

c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto quello piu' favorevole al candidato.

4. Non e' assegnato alcun punteggio:

a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;

b) alle attestazioni di buon servizio;

c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;

d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.

5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

6. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.

Titolo II

CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 22.

Bando di concorso interno

1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle prove;

f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

Art. 23.

Requisiti di partecipazione ai concorsi interni

1. Per difetto dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000,

n. 334, e successive modificazioni, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelaramente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 24.

Domande di partecipazione ai concorsi interni ammissione alle prove d'esame e graduatorie

1. Le domande di partecipazione ai concorsi interni, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purché il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.

2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il titolo di studio richiesto e l'università che lo ha rilasciato, ed indicare la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale. Ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

5. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.

7. Per la formazione e l'approvazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 25.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi interni di cui al presente titolo sono composte secondo le modalità rispettivamente previste dagli articoli 14, 16 e 19.

Art. 26.

Prove d'esame

1. Per le prove d'esame dei concorsi interni di cui al presente titolo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 20.

Capo II

Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari

Art. 27.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 5:

1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

B) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III

Concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici

Art. 28.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 5:

1) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

5) attivita' di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato;

B) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.

Capo IV

Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici

Art. 29.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli attinenti al settore medico-sanitario, fino a punti 5:

- 1) specializzazioni conseguite;
- 2) pubblicazioni scientifiche;
- 3) incarichi di docenza di livello universitario;
- 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione nel settore

medico-sanitario, rilasciati da enti pubblici; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.

Titolo III

CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
ED AL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI
DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 30.

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici e' richiesto il possesso dei requisiti indicati negli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Costituisce causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

4. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno riportato:

a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

5. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

6. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. Ai partecipanti ai concorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 31.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi di servizio disponibili;

b) i requisiti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle prove;

f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

Art. 32.

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza.

2. Nelle domande i candidati devono indicare se intendono sostenere una o entrambe le prove facoltative nelle seguenti materie:

informatica;

una delle lingue straniere previste nel bando di concorso.

3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera g), devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, nelle domande i candidati, oltre a quanto previsto al comma 2, devono, altresì, indicare il settore ed il profilo professionale per il quale concorrono ed al quale è limitata la partecipazione al concorso.

Art. 33.

Ammissione alle prove d'esame

1. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti previsti dall'articolo 30, comma 7, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

2. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

3. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 34.

Prove facoltative

1. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e con una prova facoltativa in informatica.

2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta dal candidato consiste in una traduzione di testi (senza l'ausilio del dizionario) ed in una conversazione volta a riscontrare il possesso di un'adeguata conoscenza degli strumenti linguistici.

3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

4. Per i candidati che concorrono per il profilo professionale di direttore tecnico fisico del ruolo speciale ad esaurimento, la prova facoltativa in informatica consiste in un colloquio approfondito su tale materia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normalizzazione di una base di dati, algoritmi fondamentali a supporto della programmazione, valutazione tecnico-economica dei progetti di sviluppo software, sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici, informatica giuridica.

5. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio sino ad un massimo di due trentesimi, per ciascuna prova, che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 35.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, ovvero del voto dell'unica prova scritta, con il voto ottenuto nel colloquio e con il punteggio acquisito per i titoli.

2. A parita' di punteggio e' presa in considerazione la precedenza in ruolo.

3. Con proprio decreto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.

4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici vengono compilate distinte graduatorie per i singoli profili professionali previsti dal bando di concorso. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 sono, quindi, approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi e formata un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato ed in relazione a quanto stabilito dal comma 2.

5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

6. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.

Capo II

Concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale

Art. 36.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:

a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da esperti nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 37.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale consiste in due prove scritte e un colloquio. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto penale;

b) diritto processuale penale.

2. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b) diritto costituzionale;

c) nozioni di diritto del lavoro.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione qualora abbia attribuito ad uno

dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere tale prova d'esame.

5. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 38.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 5:

1) diploma di laurea;

2) diplomi di specializzazione universitaria;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;

B) titoli di servizio, fino a punti 40:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 4;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 5;

6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 15.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal

presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III

Concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici

Art. 39.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:

a) un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) un dirigente tecnico della Polizia di Stato, per ciascun settore per il quale e' bandito il concorso, esperto nel settore medesimo e, per il settore sanitario, da un dirigente medico della Polizia di Stato.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da esperti nelle lingue straniere, nonche', ove non sia gia' componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 40.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici consiste di una prova scritta, della durata massima di otto ore, e di un colloquio. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 2.

2. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 41.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, fino a punti 2:

- 1) diploma di laurea;
- 2) diplomi di specializzazione universitaria;
- 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- 4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

5) attivita' di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato;

B) titoli di servizio, fino a punti 28:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;

2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;

5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;

6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 8.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3, 4, 5 e 6.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 42.

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non

sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Sono, altresì, predeterminati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.

4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni.

Art. 43.

Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione e delle sottocommissioni.

4. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 44.

Adempimenti preliminari all'effettuazione delle prove scritte

1. La commissione prepara tre argomenti per ciascuna prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. Gli argomenti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.

2. Gli argomenti, appena formulati, sono chiusi in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu'

sedi.

3. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, ai fini di un regolare svolgimento delle prove scritte. Successivamente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre argomenti, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova.

Art. 45.

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 46.

Adempimenti al termine delle prove scritte

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande munita di linguetta ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle operazioni.

5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della commissione, al termine delle prove scritte.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta.

Art. 47.

Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 48.

Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, si redige un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.

2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 49.

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50.

Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale

1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, e' richiesto il possesso dei requisiti indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dai seguenti commi.

3. La prova scritta, della durata massima di otto ore, consiste in un elaborato in materia di diritto penale o di diritto processuale penale.

4. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti:

- a) diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- b) diritto costituzionale;
- c) nozioni di diritto del lavoro.

Art. 51.

Disposizioni finali e di rinvio

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2002

Il Ministro: Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 327

Parte di provvedimento in formato grafico

